

GIURISPRUDENZA CASA

DESTINAZIONE E ULTERIORE INDENNITÀ

«In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, il diritto all'ulteriore indennità per la perdita di avviamento, prevista dall'art. 34, comma 2, della l. n. 392 del 1978, spetta», hanno detto i Supremi giudici della Cassazione (sent. n. 13934/16, inedita), «qualora il locale sia utilizzato per la medesima (o affine) attività commerciale esercitata dal conduttore entro l'anno dalla cessazione del precedente rapporto, termine che decorre non dalla data di cessazione del contratto decisa giudizialmente, ma da quella in cui effettivamente l'immobile è stato rilasciato».

*a cura dell'Ufficio legale
della Confedilizia*

